



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Dipartimento per l'Energia
Direzione Generale fonti energetiche e titoli abilitativi

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto-Legge 7 febbraio 2002, n. 7, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, convertito con modificazioni dalla Legge 9 aprile 2002, n. 55 e s.m.i., e, in particolare, l'art. 1, in base al quale gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, i sistemi di accumulo elettrochimico da realizzare in aree non industriali in configurazione "stand alone", o da realizzare all'interno di centrali superiori ai 300 MW termici, nonché i relativi interventi di modifica, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad autorizzazione unica che sostituisce autorizzazioni, concessioni e atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti;

VISTO il Decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito con modificazioni dalla Legge 17 aprile 2003, n. 83, e s.m.i., recante disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico e di realizzazione, potenziamento, utilizzazione e ambientalizzazione di impianti termoelettrici;

VISTA la Legge 23 agosto 2004, n. 239, e s.m.i., concernente il riordino del settore energetico e la delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTI il Decreto Interministeriale del 18 settembre 2006, così come modificato con successivi Decreti del 9 novembre 2016 e del 30 dicembre 2022, e la Circolare ministeriale del 4 maggio 2007, concernenti la regolamentazione del contributo dovuto per le attività istruttorie del Ministero dello Sviluppo economico, oggi Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica (ex art. 1, comma 110, della Legge 23 agosto 2004, n. 239 e s.m.i.);

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante norme in materia ambientale;

VISTA la Legge 23 luglio 2009, n. 99 e s.m.i., che ha modificato ed integrato il Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e s.m.i., introducendo l'acquisizione dell'intesa regionale su proposta ministeriale;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;



VISTO il Decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 e s.m.i. recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia, ed in particolare:

- l'art. 1 quater, comma 1, secondo il quale l'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, ovvero del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53, concernente la realizzazione o il ripotenziamento di centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW termici, decade ove il titolare dell'autorizzazione, entro dodici mesi dal momento in cui il provvedimento di autorizzazione è divenuto inoppugnabile, a seguito della definizione di eventuali ricorsi in sede giurisdizionale, non comunichi di avere dato inizio ai lavori di realizzazione dell'iniziativa;
- l'art. 1 quater, comma 2, in cui è stabilito che il termine di cui al comma 1 si intende al netto dei tempi necessari per l'eventuale ottenimento della licenza edilizia e delle autorizzazioni relative alle opere connesse e di eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore che il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare;

VISTO il Decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, che, modificando le attribuzioni degli attuali Dicasteri di cui al Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e s.m.i., ha istituito il Ministero della Transizione Ecologica trasferendo a quest'ultimo le funzioni in materia di energia di competenza del Ministero dello Sviluppo economico;

VISTO altresì il Decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, nello specifico, l'articolo 4 che prevede che il Ministero della Transizione Ecologica assuma la nuova denominazione di Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;

VISTO il Decreto-legge n. 13 del 24 febbraio 2023, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune" convertito con modifiche dalla legge n. 41 del 21 aprile 2023;

VISTA la nota (di seguito: Istanza) nota pec prot. ENEL-PRO-26/11/2021-0018267 acquisita al prot. MiSE n. 0035598 del 26.11.2021, modificata con nota prot. n. ENEL-PRO-21/07/2023-0012402, acquisita al prot. MASE n. 0120138 del 21.07.2023, con cui la Società Enel Produzione S.p.A. (di seguito: il Proponente), ha presentato istanza per l'autorizzazione, ai sensi del DL 7/2002 e s.m.i. per la realizzazione di un impianto di accumulo elettrochimico dell'energia elettrica (BESS) di 48 MW (192 MWh) nel Comune di Montalto di Castro (VT) per l'erogazione di servizi necessari alla Rete di Trasmissione Nazionale e ha allegato le quietanze di pagamento, ai fini del versamento del contributo di cui al combinato disposto dell'art. 1, comma 110, della Legge 23 agosto 2004, n. 239, e s.m.i. e del Decreto Interministeriale 18 settembre 2006, così come modificato con successivo Decreto del 9 novembre 2016, nonché della Circolare ministeriale del 4 maggio 2007;

CONSIDERATO che, con la sopracitata nota prot. n. ENEL-PRO-21/07/2023-0012402, acquisita al prot. MASE n. 0120138 del 21.07.2023, il Proponente ha trasmesso il cronoprogramma delle attività, secondo il quale i lavori di realizzazione avranno una durata di circa 42 mesi, a cui vanno aggiunti i tempi necessari per la demolizione dei manufatti esistenti;

PRESO ATTO che



- secondo il progetto presentato con l'Istanza, il sistema di accumulo di energia elettrica verrà realizzato in aree industriali rese disponibili nel sito della centrale termoelettrica esistente "Alessandro Volta", in cui attualmente sono presenti alcuni edifici e manufatti dismessi da tempo e non più utilizzati, la cui demolizione è già prevista in uno specifico piano di demolizione da eseguire prima dell'installazione del sistema BESS;
- Il sistema di accumulo elettrochimico a ioni di litio (BESS, Battery Energy Storage Systems) della potenza nominale pari a 54 MW e della potenza in immissione e di sistema di accumulo di 48 MW, sarà dimensionato opportunamente per rispettare i valori nominali desiderati, tenendo conto del degrado della capacità nel tempo.
- L'impianto Bess sarà costituito da 12 unità modulari da circa 4 MW di potenza in immissione e 4,5 di potenza nominale, equipaggiate ciascuna con 8 container di batterie e uno di PCS. Le batterie e i PCS saranno connessi ai trasformatori BT/MT, uno per ogni unità di configurazione tipica. Ciascun container PCS, oltre che degli inverter, sarà dotato di un trasformatore MT/BT e di un quadro MT detto RMU (Ring Main Unit) che consente l'interconnessione in media tensione dei blocchi e lo scambio di energia con i quadri MT della sottostazione.
- Il sistema di accumulo BESS sarà costituito dai seguenti componenti principali:
 - Celle elettrochimiche assemblate in moduli e racks.
 - Sistema bidirezionale di conversione DC/AC (PCS).
 - Cavi BT e MT.
 - Trasformatori di potenza MT/BT.
 - Quadri Elettrici di potenza BT e MT.
 - Sistema di gestione e controllo batterie, Battery Management System (BMS).
 - Sistema locale di gestione e controllo integrato dell'energia chiamato EMS (Energy Management System).
 - Sistema Centrale di Supervisione (SCADA) che consente, mediante apposite interfacce il controllo ed il monitoraggio dell'intero impianto.
 - Servizi Ausiliari (ventilazione e condizionamento aria, rilevazione e spegnimento incendi, illuminazione, tvcc, antintrusione).
 - Protezioni elettriche.
 - Container atti al contenimento delle apparecchiature di cui sopra.
 - Cavi di potenza e di segnale.
 - Trasformatore di potenza AT/MT.
 - Apparecchiature AT.

PRESO ATTO altresì che, secondo il progetto presentato, il sistema BESS sarà connesso alla Rete elettrica nazionale (RTN) attraverso un nuovo trasformatore elevatore MT/AT che sarà installato nella baia esistente del trasformatore MT/AT dell'ex unità termoelettrica a vapore 2, sfruttando l'esistente connessione AT in condotto blindato isolato in SF₆, connesso alla stazione GIS 380 kV esistente.

CONSIDERATO che per il progetto non sono state attivate procedure di valutazione ambientale poiché, sulla base delle modifiche al Decreto-legge n. 7/2002, introdotte dall'articolo 31, comma 1, lettera a) del D.L. 77/2021 del 31 maggio 2021, la tipologia di realizzazione prevista non rientra tra le opere di cui all'allegato II e II bis del d.lgs. 152/06 e pertanto non deve essere sottoposta alle procedure di VIA né di Verifica di assoggettabilità a VIA;



VISTA la nota prot. MiSE n. 0038432 del 22.12.2021, con cui il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, a seguito della verifica dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l’ammissibilità dell’Istanza:

- ha avviato il relativo procedimento per l’autorizzazione, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 7 della Legge 7 agosto n. 1990, n. 241 e s.m.i. e del Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, conv. con mod. dalla L. 55/2002 e s.m.i., per la realizzazione e l’esercizio di un impianto di accumulo elettrochimico di potenza nominale complessiva pari a un massimo di 145 MW da realizzarsi nel Comune di Montalto di Castro (VT);
- ha indetto la conferenza di servizi istruttoria, ai sensi dell’articolo 14-bis della legge n. 241/90 e s.m.i.;

VISTA la nota prot. n. ENEL-PRO-21/07/2023-0012402, acquisita al prot. MASE n. 0120138 del 21.07.2023, con cui il Proponente ha trasmesso la documentazione progettuale aggiornata afferente ad una configurazione in potenza ridotta dagli iniziali 145 MW a 48 MW, in coerenza con il preventivo di connessione di Terna ricevuto in data 12.06.2023 con prot. nr. GRUPPOTERNA/ P20230061452-12/06/2023, integrata con nota prot. n. ENEL-PRO-26/10/2023-0017966, acquisita al prot. MASE n. 0173265 del 17.10.2023;

VISTA la nota prot. MASE n. 0199389 del 05.12.2023, con cui questo Dicastero:

- ha comunicato l’indizione della conferenza di servizi decisoria secondo le disposizioni dell’art.14-bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i., che prevede l’espletamento della conferenza in forma semplificata e modalità asincrona;
- ha fissato il termine per l’espressione dei pareri in 45 gg e la data per la eventuale Conferenza di Servizi in modalità “sincrona” all’ 8 gennaio 2024, da effettuarsi solo in caso di elementi di complessità tale da renderla necessaria.

CONSIDERATO che nel corso del procedimento sono stati acquisiti i pareri/nulla-osta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14-*bis* della Legge n. 241/90 e s.m.i, di cui all’allegato A al presente decreto;

CONSIDERATO che l’impianto sarà realizzato all’interno della centrale di Montalto di Castro (VT) e che l’area ricade nella titolarità del Proponente;

PRESO ATTO che la soluzione di allacciamento alla Rete di Trasmissione Nazionale prevede il mantenimento dell’attuale schema di connessione, e che pertanto non è previsto l’ottenimento del Benestare tecnico di rispondenza al Codice di Rete da parte di Terna ai fini della predisposizione del decreto autorizzativo;

VISTA la nota prot. MASE n. 114535 del 20.6.2024 con cui la ex Divisione IV “Infrastrutture energetiche” del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica:

- ha elencato i pareri e le comunicazioni ricevute nel corso del procedimento ed ha comunicato la conclusione favorevole dell’istruttoria;
- ha comunicato di non ritenere necessario l’espletamento della Conferenza di servizi in modalità “sincrona”, ai sensi dell’art. 14-ter della legge 241/90 e s.m.i.;



PRESO ATTO delle modifiche normative introdotte dal Decreto-legge n. 13 del 24 febbraio 2023, convertito con legge n. 41 del 21 aprile 2023, prive di norme transitorie e quindi immediatamente cogenti anche per i procedimenti in corso, secondo cui i sistemi di accumulo elettrochimico *stand alone*, sono autorizzati secondo le disposizioni dell'art. 12 del d.lgs. n.387/2003 che non prevede il rilascio dell'Intesa Regionale;

RITENUTO quindi di poter procedere al rilascio dell'Autorizzazione unica sulla base di quanto emerso nel corso del Procedimento, concluso con nota prot. MASE n. n. 114535 del 20.6.2024;

VISTO l'articolo 83, comma 3 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, che esclude l'obbligo di acquisizione della documentazione antimafia, tra l'altro, per i rapporti fra i soggetti pubblici ed *“altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all'articolo 67”*.

VISTA la nota del 21.6.2024 con cui la Società Enel Produzione S.p.A. ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., con riferimento alla clausola *antipantouflage* ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. *“[...] di non aver concluso (e che non concluderà in futuro) contratti di lavoro subordinato o autonomo, né ha attribuito, o attribuirà, incarichi a ex dipendenti pubblici che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti in relazione a specifici procedimenti riguardanti progetti delle Centrali Termoelettriche della Società Enel Produzione S.p.A. per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro”*.

PRESO ATTO che l'istanza è finalizzata a ottenere l'autorizzazione unica prevista dal Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e s.m.i. e che l'autorizzazione unica costituisce titolo a realizzare l'intervento, in conformità al progetto approvato dalla Conferenza di Servizi, come modificato in ottemperanza delle conseguenti prescrizioni;

CONSIDERATO che la verifica di ottemperanza alle eventuali prescrizioni compete alle stesse Amministrazioni che le hanno espresse nel corso del procedimento, se non diversamente previsto;

VISTI gli atti d'ufficio, i pareri espressamente formulati e quelli acquisiti ai sensi e per gli effetti dell'14-bis, comma 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

CONSIDERATA la positiva conclusione dell'istruttoria;

D E C R E T A

Art. 1 Autorizzazione



1. La Società Enel Produzione S.p.A. avente sede in Roma (RM), 00198, Viale Regina Margherita 125, codice fiscale 05617841001, è autorizzata, ai sensi e per gli effetti del Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, conv. con mod. dalla L. 55/2002 e s.m.i., alla realizzazione del progetto “Montalto 2” nel comune di Montalto di Castro (VT), impianto di accumulo avente potenza di circa 48 MW e capacità complessiva di 192 MWh, in aree industriali rese disponibili nel sito della centrale “Alessandro Volta” termoelettrica esistente, per l’erogazione di servizi necessari alla Rete di Trasmissione Nazionale come specificato ed in conformità al progetto presentato con l’istanza prot. ENEL-PRO-26/11/2021-0018267 acquisita al prot. MiSE n. 0035598 del 26.11.2021, integrato e aggiornato con nota prot. n. ENEL-PRO-21/07/2023-0012402, acquisita al prot. MASE n. 0120138 del 21.07.2023.
2. L’autorizzazione di cui al comma 1 è condizionata dal rispetto di tutte le prescrizioni e condizioni di cui al successivo articolo 4, formulate dalle Amministrazioni interessate nel corso del procedimento.

Art. 2

Progettazione delle opere

1. La realizzazione degli interventi avviene in conformità al progetto definitivo, predisposto in coerenza con il progetto preliminare presentato dalla Società Enel Produzione S.p.A. con l’istanza di cui all’art. 1, comma 1, integrato con le eventuali modifiche necessarie ad ottemperare alle prescrizioni espresse dalle Amministrazioni interessate, elencate nel successivo articolo 4, rilasciate durante la Conferenza di Servizi.
2. In caso di necessità di varianti al progetto definitivo, da effettuare anche in corso d’opera, non rientranti nella fattispecie di cui all’art. 62 del D.L. 76/2020, convertito con legge n. 120 del 11/09/2020 e diverse da quelle necessarie per il recepimento delle prescrizioni di cui all’art. 4, la Società Enel Produzione S.p.A. è tenuta a presentare relativa istanza alla Ex Divisione IV – Infrastrutture energetiche, della Direzione Generale Fonti Energetiche e Titoli Abilitativi del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ai sensi del D.L. 7/2002 e s.m.i.
3. Entro la data di entrata in esercizio commerciale dell’impianto, la Società Enel Produzione S.p.A. provvede a trasmettere copia del progetto esecutivo “come costruito” alla Direzione Generale Fonti Energetiche e Titoli Abilitativi del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, alla Regione Lazio, al Comune di Montalto di Castro (VT), nonché a tutte le Amministrazioni coinvolte nel procedimento che ne facessero esplicita richiesta.
4. Qualora alcune parti di impianto necessitino di essere realizzate in una fase successiva, il termine per la trasmissione del progetto esecutivo relativo a tali parti di impianto, di cui al comma precedente, si intende prorogato fino alla data del loro completamento.

Art. 3

Programma dei lavori

1. La Società Enel Produzione S.p.A. è tenuta a inviare preventiva comunicazione della data di avvio dei lavori al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, al Ministero della cultura e alla Soprintendenza territorialmente competente, al Ministero dell’Interno, al Ministero della Salute, al Ministero della Difesa, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, alla Regione Lazio nonché al Comune di Montalto di Castro (VT) evidenziando lo stato d’ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo art. 4.



2. La comunicazione di cui al comma 1 è trasmessa anche a tutte le Amministrazioni e/o Enti eventualmente interessati alla verifica d'ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo art. 4.
3. I lavori devono essere avviati entro 12 mesi dal momento in cui il presente provvedimento di autorizzazione diviene inoppugnabile a seguito della definizione di eventuali ricorsi in sede giurisdizionale. Detto termine deve intendersi *al netto dei tempi necessari per l'eventuale ottenimento della licenza edilizia e delle autorizzazioni relative alle opere connesse e di eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore che il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare* secondo quanto previsto dall'art. 1 quater, commi 1 e 2 del Decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 e s.m.i.
4. La Società Enel Produzione S.p.A. è tenuta a realizzare le attività autorizzate in conformità al cronoprogramma presentato, ovvero entro 42 mesi, a cui vanno aggiunti i tempi necessari per la demolizione dei manufatti esistenti, dalla data di avvio di lavori di cui al comma 1.
5. Nel caso in cui sia necessaria una proroga del termine di cui al comma 4, la Società Enel Produzione S.p.A. è tenuta a formalizzare apposita richiesta di proroga alla Ex Divisione IV – Infrastrutture energetiche, della Direzione Generale Fonti Energetiche e Titoli Abilitativi del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Art. 4 **Prescrizioni**

1. La Società Enel Produzione S.p.A. è tenuta al rispetto delle prescrizioni di cui ai successivi commi, formulate dalle Amministrazioni interessate che, se non diversamente ed esplicitamente disposto, sono tenute alla verifica del loro esatto adempimento provvedendo ai controlli del caso. Restano comunque ferme tutte le prescrizioni dettate da Amministrazioni, Enti e soggetti competenti alle rispettive verifiche di ottemperanza e derivanti da nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati acquisiti nel corso del procedimento e non puntualmente elencate nel presente articolo.
2. La Società Enel Produzione S.p.A. è tenuta a comunicare al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Fonti Energetiche e Titoli Abilitativi:
 - a) l'avvenuto deposito del progetto definitivo, sulla cui base verranno eseguite le operazioni autorizzate con il presente provvedimento, presso gli uffici comunali competenti in materia di edilizia;
 - b) il nominativo del direttore dei lavori responsabile, ai sensi delle norme vigenti, della conformità delle opere al progetto definitivo presentato;
 - c) la data di avvio dei lavori di cui all'art. 3, comma 1.
3. Ai fini di cui al comma 2, dalla data di inizio lavori sino alla conclusione delle verifiche di ottemperanza delle suddette prescrizioni, la Società Enel Produzione S.p.A. è tenuta a trasmettere al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, al Ministero della Cultura e alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente, al Ministero dell'Interno, al Ministero della Salute, al Ministero della Difesa, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, nonché alla Regione Lazio, al Comune di Montalto di castro (VT) un rapporto concernente lo stato dell'intervento realizzato e l'ottemperanza alle prescrizioni di cui al presente articolo, nel



formato approvato da questa medesima Direzione generale con nota n. 0018393 del 05/11/2007.

4. La Società Enel Produzione S.p.A. è tenuta al rispetto delle seguenti **prescrizioni/condizioni** previste da enti/società/amministrazioni intervenuti nel procedimento autorizzativo, che si ritengono vincolanti per la validità della presente autorizzazione:

a) Prescrizioni del Ministero della Cultura, Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l'Etruria Meridionale:

- i. Tutte le aree interessate dal progetto, laddove previsti movimenti di terra, dovranno essere seguite da controllo archeologico in corso d'opera. L'assistenza archeologica – giornaliera e costante – ai lavori di scavo sopra indicati dovrà essere eseguita, sotto la direzione scientifica del Ministero della Cultura, Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l'Etruria Meridionale, da personale specializzato nella figura di un archeologo in possesso di adeguata qualificazione ed esperienza, incaricato dal richiedente e il cui curriculum dovrà essere preventivamente sottoposto all'approvazione del sopracitato Ufficio, anche per le vie brevi (0667233051; e-mail: simona.carosi@beniculturali.it).
La Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l'Etruria Meridionale si riserva, qualora lo ritenesse opportuno e/o in presenza di elementi archeologici, di chiedere ulteriori accertamenti e approfondimenti di scavo archeologico che potrebbero comportare anche una variazione del progetto. A conclusione dell'indagine, dovrà essere trasmessa al sopracitato Ufficio una relazione tecnica dettagliata dei risultati della ricerca eseguita, anche se con esito negativo, in formato cartaceo e digitale (su CD), completa di giornale di scavo, schede di unità stratigrafiche, cartografia geo-referenziata, planimetrie, rilievi e fotografie (in formato jpg), eventuale elenco dei reperti e includente una valutazione delle emergenze archeologiche. Il trasporto di beni mobili ritrovati nel corso dei lavori presso i luoghi di conservazione indicati da questa Soprintendenza è a carico del richiedente.
- ii. I container per l'alloggiamento dei sistemi di accumulo dovranno essere realizzati con materiali non riflettenti.
- iii. Dovrà essere realizzata una fascia di vegetazione perimetrale a protezione e schermatura dei confini dell'ambito interessato dall'intervento.

b) Prescrizioni della Direzione Generale per le politiche abilitative e la pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica della Regione Lazio - Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione negoziata: Province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo

- i. Devono essere fatti salvi i diritti di terzi;
- ii. Deve essere prevista la salvaguardia delle visuali e la sistemazione paesaggistica post opera, secondo quanto indicato nelle "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" allegate al d.lgs. 10 settembre 2010;
- iii. Devono essere previste misure di mitigazione dell'impatto sui beni del paesaggio secondo quanto indicato nelle Linee Guida;



iv. Devono essere adottati opportuni accorgimenti volti a migliorare l'inserimento della infrastruttura nel contesto paesaggistico.

c) Prescrizioni del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Viterbo, Ufficio Prevenzione incendi:

- i. Devono essere fatti salvi i diritti di terzi;
- ii. Per tutto quanto non espressamente indicato negli elaborati progettuali dovranno essere rispettate le disposizioni contenute nella regola tecnica allegata al D.M. 15 luglio 2014.

d) Prescrizioni dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Accise – Ufficio Gas Naturale – Energia Elettrica:

- i. ai fini della tutela degli interessi erariali la Società dovrà fornire chiarimenti sull'installazione di idonei sistemi di misura, conformi alla normativa metrica vigente, ai fini dell'accertamento quantitativo dell'energia elettrica (sia in immissione che in prelievo dal BESS). Eventuali consumi sottoposti a trattamenti fiscali differenti dovranno essere oggetto di univoco accertamento a contatore. Tali utenze, se insistenti sulla stessa rete dovranno quindi essere contabilizzate da appositi e separati sistemi di misura, o, in alternativa, collegate a linea indipendente dal BESS.
- ii. Prima della messa in esercizio la Società dovrà assicurare che:
 - siano installati i predetti sistemi di misura, conformi alle vigenti norme metriche, ai fini dell'accertamento quantitativo dell'energia elettrica riferibile al sistema di accumulo, sia in immissione che in prelievo nonché di eventuali consumi dell'officina sottoposti a trattamenti fiscali differenti;
 - siano definite le modalità operative di gestione dell'impianto e, in particolare, sia predisposto un idoneo sistema di controllo locale e da remoto che consenta altresì la registrazione degli eventi anomali relativamente all'officina ed ai sistemi di misura fiscali ivi installati;
 - siano definiti e misurabili i quantitativi di energia elettrica di interscambio tra il sistema di accumulo e l'esistente centrale termoelettrica, nonché la totalità degli autoconsumi, specificando le utenze associate al sistema di accumulo e quelle afferenti alla centrale, avuto riguardo anche alla necessità di discriminare l'energia elettrica sottoposta a trattamenti fiscali differenti;
 - siano specificate le utenze associate al sistema di accumulo, distinguendo quelle strettamente necessarie al funzionamento degli apparati (cioè, ausiliarie) da quelle accessorie, specificando se esse siano sottese a distinta fornitura o siano derivate dai quadri dell'impianto medesimo;
 - sia prevista l'installazione dei predetti strumenti di misura per la discriminazione di eventuali consumi sottoposti a trattamenti fiscali differenti;
 - siano adempiuti gli obblighi e ogni altra previsione contenuti nel D. Lgs. 26.10.1995, n. 504 di cui al Titolo II (Energia elettrica) del Testo Unico Accise, per quanto applicabili al caso di specie, acquisendo il codice ditta per l'officina elettrica di che trattasi.



Art. 5
Pubblicazione e ricorsi

1. La Società autorizzata è tenuta alla pubblicazione di un estratto del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale al massimo tre mesi dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione.
2. Il presente decreto è pubblicato sul sito Internet del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (<http://www.mase.gov.it>).
3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio - Sezione di Roma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 e s.m.i., o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione di un suo Estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Foglio Inserzioni).

Roma, lì

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Marilena Barbaro)



ALLEGATO A – elenco pareri ricevuti nel corso del procedimento

- nota prot. n. M_D ABA001 REG2022 0003392 24-01-2022, acquisita al prot. MiSE n. 0002278 del 24.01.2022, con cui l'Ufficio Territorio e Patrimonio, **Sezione Servitù e Limitazioni**, del Comando Scuole dell'A.M. / 3^ Regione Aerea dell'**Aeronautica Militare** ha rilasciato parere favorevole alla realizzazione dell'opera;
- nota prot. M_D ABA001 REG2022 0015496 28-03-2022, acquisita al prot. MiSE n. 0009560 del 28.03.2022 con cui l'Ufficio Territorio e Patrimonio, Sezione Coordinamento del Territorio, del Comando Scuole dell'A.M. / 3^ Regione Aerea dell'**Aeronautica Militare** ha espresso parere favorevole;
- nota prot. n. MIC|MIC_SABAP-VT-EM_UO3|16/02/2022|0002101-P, acquisita al prot. MiSE n. 0005013 del 16.02.2022, con cui il Ministero della Cultura, **Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l'Etruria Meridionale**, ha rilasciato parere favorevole nel rispetto di specifiche prescrizioni;
- nota prot. n. U.0238318 del 02.03.2023, acquisita al prot. MASE n. 02031157 del 03.03.2023, con cui la sopracitata Direzione Generale ha rilasciato parere favorevole nel rispetto di specifiche prescrizioni, confermato, dopo aver preso visione delle modifiche al progetto presentate dal Proponente, con successiva nota prot. n. U.1482747 del 20.12.2023, acquisita in pari data al prot. MASE n. 0209498, e trasmessa da questa Amministrazione al Proponente con nota prot. n. 0066318 del 09.04.2024;
- nota prot. n. M_D MCAPTL0005159, acquisita al prot. MiSE n. 0005777 del 23.02.2022, con cui l'Ufficio Infrastrutture e Demanio del Comando Marittimo Centro e Capitale della **Marina Militare** ha comunicato di non aver rilevato motivi ostativi alla realizzazione dell'opera;
- nota prot. n. Cod.Id LOG.SERPOL Ind.cl. 10.12.4.8/2.118, acquisita al prot. MiSE n. 0008319 del 16.03.2022, con cui l'Ufficio Logistico, Infrastrutture e Servitù Militari del **Comando Militare della Capitale** ha rilasciato il nulla osta alla realizzazione dell'opera;
- nota prot. n. ENEL-PRO-12/06/2024-0009550, acquisita al prot. MASE n. 0109291 del 13.06.2024, con cui il Proponente ha inoltrato a questa Amministrazione il parere favorevole nel rispetto di specifiche prescrizioni rilasciato dal **Comando dei Vigili del Fuoco di Viterbo**;
- nota prot. n. 31856/RU del 22.01.2024, acquisita in pari data al prot. MASE n. 0011043, con cui l'ADM - **Agenzia delle Dogane e dei Monopoli**, Direzione Accise – Ufficio



Gas Naturale – Energia Elettrica ha espresso parere favorevole nel rispetto di specifiche prescrizioni.